

Ecodesign ESPR

Webinar sul nuovo Regolamento UE

Reg. (UE) 2024/1781

2 ° I N C O N T R O

Marco Capellini
Matrec srl

Powered by Supplier Sustainability School



Agenda – 2° Incontro



Il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP)

Struttura dati, accesso, timeline + aggiornamento JRC 2026



Gestione del fine

ESPR art 5, 7, 24, 25



Green Claims e comunicazione ambientale

Direttiva (UE) 2024/825



Governance, Controlli e Sanzioni

Vigilanza del mercato, obblighi operatori.



Esempi di Progetti



Risposta a incontro precedente

L'atto delegato ESPR è stato ristretto all'**acciaio** perché **ghisa e ferro** non presentano oggi lo stesso livello di **standardizzazione, comparabilità ambientale e maturità normativa** necessario per fissare **requisiti di ecodesign armonizzati** a livello europeo.

L'**acciaio**, invece, è un prodotto industriale altamente standardizzato, per il quale esistono dati LCA robusti, benchmark ETS, impianti comparabili e una forte rilevanza climatica; per questo motivo è considerato pronto per l'introduzione di requisiti vincolanti.

Inoltre, **ETS e CBAM distinguono chiaramente:**

- i processi di produzione della ghisa e dell'acciaio;
- benchmark definiti sull'acciaio, e non su un generico "ferro".

L'ESPR deve quindi **allinearsi agli strumenti clima-industriali esistenti**, evitando di introdurre criteri incompatibili.

Per **ferro e ghisa** sono e saranno previsti altri strumenti regolatori più appropriati.



Lo studio analizza cinque categorie di prodotti siderurgici intermedi, cioè quei semilavorati in acciaio venduti sul mercato europeo prima di diventare prodotti finiti.

I cinque prodotti oggetto dello studio sono:

- **Nastro laminato a caldo** (es. bobine per automotive e costruzioni)
- **Vergella/filo macchina** (es. fili per edilizia e industria)
- **Nastro laminato a freddo zincato** (es. pannelli, elettrodomestici)
- **Lamierino magnetico** (es. motori elettrici e trasformatori)
- **Acciaio inossidabile 304** (es. industria alimentare, chimica)

L'analisi copre l'intera fase produttiva: dall'estrazione delle materie prime fino al cancello dello stabilimento siderurgico (**cradle-to-gate**). Non «includerebbe» le fasi di trasformazione, utilizzo e fine vita del prodotto.

Si considerano sia i prodotti fabbricati nell'Unione Europea sia quelli importati da Paesi terzi.



Passaporto Digitale del Prodotto (DPP)

Il **Digital Product Passport (DPP)**, è uno strumento digitale introdotto dal Regolamento ESPR che raccoglie e rende accessibili le **informazioni chiave sulla sostenibilità e il ciclo di vita di un prodotto**.

È lo strumento centrale dell'ESPR per garantire **trasparenza, tracciabilità e circolarità** lungo tutta la catena del valore.

Perché è fondamentale per le aziende

Il DPP trasforma il modo in cui i prodotti vengono documentati e comunicati.

Per le aziende che operano nel mercato UE, rappresenta sia un **obbligo di conformità**, sia un strumento strategico **accedere a mercati e appalti pubblici**.

Base normativa

Il DPP è disciplinato dal **Regolamento ESPR**. I **requisiti specifici** per ciascun gruppo di prodotti **saranno definiti tramite atti delegati settoriali** adottati dalla Commissione Europea.



Cosa contiene il Passaporto Digitale del Prodotto

Informazioni Obbligatorie (ESPR)

- Composizione materiali e sostanze preoccupazione
- Impronta di carbonio e ambientale
- Istruzioni uso, riparazione e fine vita
- Identificativo univoco prodotto (QR/RFID)
- Dichiarazione di conformità UE
- Dati fabbricante e importatore

Le informazioni possono essere differenti in funzione della tipologia di prodotto

Informazioni Aggiuntive

- **Punteggi riparabilità e durabilità**
- **Certificazioni volontarie (es. Ecolabel UE)**
- **Contenuto riciclato e fonti rinnovabili**
- **Tracciabilità filiera (supply chain)**
- **Istruzioni smontaggio per riciclatori**

Le informazioni possono essere differenti in funzione della tipologia di prodotto



Come funziona il DPP

Il DPP è un sistema decentrato gestito dagli operatori economici. Ogni prodotto ha un **identificativo univoco** collegato a un supporto dati (QR code, RFID, ...). I dati sono accessibili a operatori, consumatori e autorità **secondo livelli di accesso differenziati**. La Commissione gestisce un registro centrale e un portale web pubblico.



Supporto Dati (Art. 10)

QR code, RFID sul prodotto.



Registro Centrale UE

La Commissione gestisce
registro con identificativi
univoci.
Operativo entro 18 mesi
dall'atto di esecuzione sul
registro




Accesso Differenziato

Consumatori: dati pubblici.
Riparatori/riciclatori: dati tecnici.
Autorità dogane: verifica DPP.



Etichettatura e classi di prestazione

Classi comparative per
aiutare consumatori e
acquirenti pubblici



Fornitori di livello 3

Fornitori di livello 2

Fornitori di livello 1

Operatore economico che immette il prodotto sul mercato

Consumatori

Altri utenti finali (ad esempio riciclatori)



Registro DPP



Passaporto del prodotto digitale (DPP)

Identificatore univoco del prodotto
 Identificativo univoco dell'operatore economico
 Identificatore univoco della struttura
 Dati aggiuntivi per i controlli da parte delle autorità doganali

Dati sulla circolarità accessibili ai **consumatori**
 Dati sulla circolarità accessibili ad altri **utenti** (es. riciclatori)
 Dati sulla circolarità accessibili alle **autorità**

Dati sulla sostenibilità accessibili ai **consumatori**
 Dati sulla sostenibilità accessibili ad altri **utenti** (es. i riciclatori)
 Dati sulla sostenibilità accessibili alle **autorità**

Altri dati del prodotto accessibili ai **consumatori**
 Altri dati del prodotto accessibili ad altri **utenti** (es. riciclatori)
 Altri dati del prodotto accessibili alle **autorità**

Documenti relativi alla conformità accessibili ai **consumatori**
 Documenti relativi alla conformità accessibili ad altri **finali**
 Documenti relativi alla conformità accessibili alle **autorità**

DP



Riparatori/ricostruttori



European Commission



Aggiornamenti Commissione UE sul DPP (2025)

In parallelo al Piano di Lavoro, la Commissione ha avviato una **consultazione pubblica (aprile-luglio 2025)** sul primo atto delegato relativo ai requisiti per i **DPP Service Provider** e al **sistema di certificazione**.

La sintesi della consultazione è stata pubblicata ad agosto 2025 e costituisce la base per l'atto delegato **in attesa di essere adottato**.

Standardizzazione e infrastruttura tecnica

La Commissione ha avviato il processo di standardizzazione per definire le regole sui **data carrier** (supporti dati), sull'infrastruttura e sull'interoperabilità dei dati.

Il **portale web della Commissione** sarà accessibile al pubblico per la ricerca e il confronto dei DPP.



Accesso al DPP: chi vede cosa

Il DPP prevede un **accesso differenziato ai dati in base alla tipologia di soggetto**. L'ESPR garantisce che tutti i soggetti della catena del valore possano accedere alle informazioni **di loro competenza, gratuitamente e facilmente**, sulla base di diritti definiti negli atti delegati di prodotto.

I dati personali dei clienti **non possono essere conservati nel DPP senza consenso esplicito**. La progettazione deve garantire **alto livello di sicurezza e tutela della privacy**, con autenticazione e integrità dei dati verificabili.

Soggetti e livelli di accesso

- Consumatori: dati pubblici su sostenibilità e uso
- Riparatori e riciclatori: dati tecnici smontaggio
- Autorità vigilanza mercato: documentazione tecnica
- Dogane: identificativo unico per controlli import



Batterie: il primo caso concreto di DPP

Il **Regolamento EU 2023/1542** richiede che, dal 18 febbraio 2027*, tutte le batterie:

- per veicoli elettrici (EV),
- per mezzi leggeri (LMT come bici e monopattini),
- industriali >2 kWh (non destinate al trasporto su strada e non portatili)

debbano essere accompagnate da un Digital Battery Passport.

Si tratta del primo DPP obbligatorio per una categoria di prodotto complessa a livello UE

**18 febbraio 2027 per batterie immesse sul mercato a partire da quella data e il DPP per le portatili sarà definito da atti delegati successivi.*



Battery Passport Content Guidance

Achieving compliance with the EU Battery Regulation and increasing sustainability and circularity.

Version 1.0 / April 2023





Batterie: il primo caso concreto: DPP

1. Identificazione generale e dati del produttore

- Identificativo univoco (serial number e QR code conforme ISO/IEC 18004)
- Produttore/Economic operator: nome, indirizzo, email, sito web
- Luogo e data di produzione, modelli, peso in kg, capacità nominale, chimica delle celle

2. Impronta ambientale (Carbon Footprint)

- Emissioni totali (kg CO₂e per kWh) calcolate su intero ciclo di vita
- Emissioni suddivise per fase (materie prime, produzione, trasporto, fine vita)
- Classe di performance ambientale e link a studio/carbon footprint completo

3. Due diligence su filiera e materiali critici

- Policy e report per materie critiche (litio, cobalto, nichel, grafite), conformità a standard OECD
- Certificazioni o garanzie da terze parti

4. Composizione e sostanze pericolose

- Chimica dettagliata (anodo, catodo, elettrolita) e percentuali di materiali critici
- Presenza e concentrazione di SVHC (sostanze della lista REACH), CLP, posizioni all'interno della batteria

5. Circularità e riciclabilità

- % contenuto riciclato (pre- e post-consumo) per nichel, cobalto, litio, piombo
- Istruzioni dettagliate per smontaggio, segnaletica (cadmio, piombo), info su raccolta e responsabilità produttore.

6. Prestazioni e durata (Performance & Durability)

- Dati statici: capacità nominale, tensione, efficienza round-trip, resistenza interna, rate di carica/scarica (C-rate), vita stimata (cicli e anni)
- Dati dinamici: stato di salute, capacità residua aggiornata nel tempo.

7. Sicurezza e fine vita

- Procedure di sicurezza: informazioni antincendio, maneggiare e primi soccorsi
- Istruzioni per rimozione sicura e smontaggio
- Informazioni su raccolta e riciclo, modalità di trattamento

8. Livelli di accesso

- Pubblico: elementi base come chimica, capacità, classe carbonio, contenuto riciclato, info sulle raccolte
- Personale autorizzato (riparatori, riciclatori, seconda vita): accesso a composizione dettagliata, dati dinamici (SoH), istruzioni tecniche
- Autorità: accesso completo anche ai report di due diligence e agli studi completi di carbon footprint



Aggiornamento JRC 2026 – Metodologia DPP

Il JRC della Commissione UE ha pubblicato nel 2026 il rapporto ufficiale “**Methodology for defining data requirements for the Digital Product Passport under the ESPR framework**”. È il riferimento metodologico per definire i contenuti del DPP negli atti delegati ESPR.

Obiettivo e ambito del rapporto JRC

Fornisce una metodologia in 4 step (A-B-C-D) per tradurre obiettivi ESPR in specifiche DPP.
Distingue elementi essenziali, raccomandati e volontari tramite valutazione valore-sforzo.

Perché è rilevante per le aziende

La metodologia JRC definisce quali dati la Commissione potrebbe richiedere nel DPP settore per settore.



Metodologia JRC: i 4 Step per la definizione dei requisiti DPP

Nel rapporto del JRC la metodologia è stata applicata ai settori **acciaio**, tessili, pneumatici e **alluminio**.

I 4 step del framework metodologico:

Step A – Scope & Context

Definisce il perimetro del prodotto, identifica gli stakeholder, analizza il contesto normativo e le pratiche industriali di raccolta dati esistenti. Valuta fattibilità e proporzionalità rispetto all'onere amministrativo.

Step B – Use Cases & Data Needs

Identifica e valida i casi d'uso DPP (riparazione, riciclo, vigilanza). Traduce i casi d'uso in esigenze dati concrete e le priorizza per rilevanza e fattibilità.



Metodologia JRC: i 4 Step per la definizione dei requisiti DPP

Nel rapporto del JRC la metodologia è stata applicata ai settori **acciaio**, tessili, pneumatici e **alluminio**.

Step C – Design & Development

Costruisce i vocabolari semantici per i dati DPP, determina la granularità appropriata (modello, lotto o singolo articolo) e definisce i diritti di accesso differenziati per i diversi attori della catena del valore.

Step D – Validation

Verifica la coerenza interna dei requisiti DPP proposti. Prevede una consultazione pubblica con gli stakeholder prima dell'adozione definitiva negli atti delegati settoriali.



DPP: cosa devono fare le aziende

Gli obblighi DPP variano in base al ruolo nella catena di fornitura. Il **fabbricante** è il principale responsabile: crea il DPP, esegue la valutazione di conformità, mantiene aggiornati i dati e garantisce la copia di riserva. L'importatore verifica che il DPP esista e sia conforme.

Obblighi per tipologia di operatore:

Fabbricante

- Crea e aggiorna il DPP.
- Registrare identificativo presso il registro centrale UE dei DPP.
- Garantisce copia di riserva presso provider certificato.
- Rende il DPP accessibile ai rivenditori e clienti.

Importatore e distributore

- Verifica esistenza e conformità del DPP prima dell'immissione sul mercato.
- Garantisce accessibilità al DPP durante la vendita, anche online.



Il rapporto del JRC propone cinque requisiti:

- 1. Impronta carbonica** – dichiarazione delle emissioni di CO₂ lungo tutta la filiera.
- 2. Passaporto digitale del prodotto** – documento elettronico che accompagna ogni lotto con caratteristiche ambientali e di tracciabilità.
- 3. Contenuto di materiale riciclato** – quota di rottame ferroso (pre- e post-consumo) utilizzata nella produzione.
- 4. Sostanze critiche** – informazioni sulla presenza di sostanze problematiche per il riciclo (es. rame, stagno, piombo).
- 5. Classi di prestazione ambientale** – sistema a 5 classi (A-E) che classifica i prodotti per impronta carbonica, per orientare gli acquisti verso soluzioni più sostenibili. Le soglie delle classi differiscono da prodotto a prodotto



Contenuto di materiale riciclato acciaio - Incontro JRC e Commissione 13 Aprile 2026

Obbligo di **dichiarare la quota di rottame ferroso** usata nella produzione, distinguendo rottame **pre-consumo** (scarti industriali) e **post-consumo** (prodotti a fine vita).

Perché è importante:

- Acciaierie a forno elettrico (EAF): tipicamente >93,6% di riciclato – vantaggio competitivo documentabile.
- Acciaierie a ciclo integrato (altoforno): 14,2% – dato trasparente per valutare l'impatto ambientale del prodotto acquistato.
- La dichiarazione sarà parte del Passaporto Digitale, verificabile da clienti e autorità.

Il JRC ha già proposto due opzioni concrete di conformity assessment:

Opzione 1 – autodichiarazione del produttore o fornitore;

Opzione 2 – autodichiarazione accompagnata da valutazione di conformità da parte di un organismo terzo completamente indipendente, senza alcun interesse nella relazione tra fornitore e acquirente.

La scelta tra le due opzioni sarà definita nell'atto delegato.



ESPR acciaio: perché riguarda anche chi non produce acciaio

Cosa cambia per chi usa acciaio (non solo per chi lo produce):


Lo studio JRC riguarda i semilavorati siderurgici. Ma i suoi effetti si propagano a tutta la filiera: chi acquista, trasforma o incorpora acciaio nei propri prodotti sarà direttamente coinvolto.

Cosa cambia per chi usa acciaio (non solo per chi lo produce):

- **Trasformatori e stampatori:** dovranno richiedere ai fornitori siderurgici il DPP e i dati di impronta carbonica per poterli dichiarare sul proprio prodotto finito.
- **Distributori di acciaio:** dovranno garantire la trasmissione del DPP lungo la catena, inclusa la tracciabilità del lotto e la verifica di conformità ESPR.
- **Produttori di beni finiti:** chi incorpora acciaio in prodotti finiti (es. macchinari, strutture, veicoli) dovrà dichiarare le caratteristiche ambientali dell'acciaio nel proprio DPP di prodotto.
- **Responsabili acquisti e gare pubbliche:** il DPP e le classi di prestazione A-E diventeranno criteri nei capitolati tecnici e negli appalti verdi (GPP).

Acciaio: Il DPP lungo la filiera siderurgica - esempio

Ogni attore aggiunge le proprie informazioni al DPP. Il documento “cresce” man mano che il prodotto avanza lungo la filiera.



⚠ **Nota: il DPP non viene ricreato ad ogni passaggio — ogni attore aggiunge le proprie informazioni al documento esistente, garantendo tracciabilità lungo tutta la filiera.**

Classi di Prestazione Ambientale A-E

Ogni prodotto siderurgico riceve una classe in base alla sua impronta carbonica (kg CO₂/t). La classe A è la migliore, la E la peggiore. Le soglie sono specifiche per ciascun prodotto.



Esempio indicativo per il Nastro laminato a caldo (HRC) – valori basati sui risultati LCA dello studio JRC (aprile 2026)

Come funziona il sistema di classificazione

♻️ Neutrale rispetto alla tecnologia

Altoforno e forno elettrico competono sullo stesso metro: le emissioni per tonnellata.

🔄 Flessibile e aggiornabile

Le soglie potranno essere riviste nel tempo per seguire il progresso tecnologico e gli obiettivi climatici UE.

🏠 Utile per gli acquisti

La classe sarà riportata nel Passaporto Digitale: permette confronti rapidi tra fornitori e orienta le scelte verso prodotti a minor impatto.

Le soglie definitive saranno stabilite nell'atto delegato UE. I valori indicati sono basati sui risultati LCA dello studio JRC (aprile 2026) e sono ancora soggetti a consultazione.



Indicazioni per le aziende

Cosa devono fare le aziende adesso

Anche senza atti delegati settoriali ancora in vigore, le aziende dovrebbero iniziare a:

- mappare i dati di prodotto disponibili,
- valutare qualità e struttura delle informazioni sulla filiera,
- monitorare l'evoluzione degli atti delegati del proprio settore per anticipare gli obblighi.



Gestione del fine vita di materiali e prodotti

L'ESPR impone che i prodotti siano progettati per facilitare il fine vita:

- separazione dei componenti,
- identificazione delle sostanze pericolose,
- facilità di riciclo.

I fabbricanti devono rendere disponibili, tramite DPP, le **informazioni per gli impianti di trattamento** (smontaggio, riutilizzo, riciclo) e le sostanze che destano preoccupazione presenti nel prodotto.

Parametri chiave per il fine vita (Allegato I ESPR):

Progettazione per riciclabilità

Uso di materiali facilmente riciclabili, accesso sicuro a componenti riciclabili, composizione e omogeneità materiali, facilità di smontaggio non distruttivo.

Contenuto riciclato e recupero

Quantitativo di contenuto riciclato, possibilità di recupero materie prime critiche, tracciabilità coerente con obiettivi economia circolare .



Gestione del fine vita di materiali e prodotti

Gestione del fine vita: da opzione a requisito normativo

Il Regolamento Ecodesign integra il **fine vita del prodotto** tra gli elementi chiave della sostenibilità.

- Non si valuta solo come un prodotto funziona, ma **come termina il suo ciclo di vita**.
- Le scelte di progetto influenzano:
 - **recuperabilità dei materiali,**
 - **impatti ambientali complessivi,**
 - **conformità normativa.**

Il fine vita non è più un tema “a valle”, ma un criterio di conformità e un fattore di rischio.



Gestione del fine vita di materiali e prodotti

Fine vita e verificabilità

Il fine vita deve essere dimostrabile, non solo dichiarato

Le autorità di sorveglianza del mercato possono verificare:

- **coerenza tra progetto, dati ambientali e realtà del prodotto,**
- **informazioni su riuso, riparazione, riciclo e smaltimento.**

I dati sul fine vita devono essere:

- **documentati,**
- **tracciabili,**
- **coerenti lungo la catena del valore.**

Le informazioni ambientali diventano parte della documentazione controllabile.



Gestione del fine vita di materiali e prodotti

Cosa significa “gestire il fine vita” oggi

Gestione del fine vita = progettazione + informazioni

Include, ad esempio:

- **percentuali realistiche di:** riuso, riciclo, recupero energetico, smaltimento.
- **Facilità di:** disassemblaggio, separazione dei materiali.
- **Assenza di materiali che ostacolano il riciclo.**

Il fine vita non è uno scenario teorico, **ma una scelta progettuale misurabile.**



Gestione del fine vita di materiali e prodotti

Fine vita e responsabilità aziendale

Dati di fine vita errati = rischio sanzioni

Gli Stati membri **devono introdurre sanzioni** per:

- informazioni ambientali incomplete o fuorvianti;
- mancata conformità ai requisiti Ecodesign;
- incoerenze tra prodotto e dati dichiarati.

Il fine vita diventa un rischio economico, non solo ambientale.



Gestione del fine vita di materiali e prodotti

Da obbligo a leva strategica

Gestire correttamente il fine vita conviene.

- **Riduce il rischio** di non conformità.
- **Facilita** EPD, criteri GPP e CAM, risposte a clienti e PA.
- **Anticipa requisiti futuri** su riciclabilità e circolarità.



Green Claims: cosa cambia per le aziende

L'**ESPR** rafforza questo quadro: le informazioni ambientali sui prodotti devono essere accurate e documentabili tramite DPP.

L'**ESPR** vieta espressamente etichette che **inducono in errore o confondono i clienti** imitando le etichette ufficiali previste dal regolamento.

Agiscono in modo complementare:

- **ESPR**
- **Direttiva 2024/825** (Direttiva sulle pratiche commerciali sleali “green”)



Green Claims: ESPR e Direttiva (UE) 2024/825

ESPR — Regolamento (UE) 2024/1781

- Obblighi di informazione sui prodotti
- Divieto di etichette ingannevoli
- Classi di prestazione comparabili
- DPP come strumento di trasparenza verificabile
- Tracciabilità sostanze che destano preoccupazione
- Requisiti di prestazione verificabili e misurabili

Direttiva (UE) 2024/825

- **Vieta claim ambientali generici non provati**
- **Stop a "CO2 neutral", "eco-friendly" senza basi**
- **Vieta claim basati su compensazioni emissioni**
- **Sostanzialità e verificabilità obbligatorie**
- **Etichettatura sostenibilità basata su schemi ufficiali**
- **Protezione consumatori da greenwashing**



Direttiva 2024/825: Quadro generale

Che cos'è la Direttiva 2024/825?

Adottata il **28 febbraio 2024**, modifica due direttive esistenti:

- **Direttiva 2005/29/CE** – pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori
- **Direttiva 2011/83/UE** – diritti dei consumatori

Obiettivo principale: **contrastare il greenwashing** e garantire che le dichiarazioni ambientali siano:

- **vere,**
- **verificabili,**
- **documentate.**

La direttiva **non crea un sistema di certificazione**, ma vieta specifiche pratiche commerciali ingannevoli collegate alle asserzioni ambientali.

Applicabile in Italia dal **27 settembre 2026**



ESPR e Direttiva 2024/825: a chi si applica quale norma

Entrambe le norme agiscono sulla comunicazione ambientale, ma hanno **destinatari e ambiti distinti**. La distinzione fondamentale è tra:

- Rapporti **B2C**: presidio principale della **Direttiva 2024/825**
- Rapporti **B2B** e requisiti di prodotto: presidio principale dell'**ESPR**

I due quadri normativi si integrano:

ESPR – Reg. (UE) 2024/1781

Regola i **requisiti di progettazione** e le **informazioni di prodotto**

- Destinatari: fabbricanti, importatori, distributori – sia B2B che B2C
- Presidia qualità e veridicità del DPP e delle etichette ufficiali
- Requisiti tecnici definiti per categoria negli atti delegati
- Applicabile man mano che gli atti delegati entrano in vigore

Direttiva (UE) 2024/825 – B2C

Regola la **comunicazione commerciale verso i consumatori**

- Si applica nei rapporti **B2C** (professionisti → consumatori finali)
- Vieta greenwashing in cataloghi, siti, packaging, offerte commerciali
- Applicabile a qualsiasi mezzo di comunicazione: online, offline, imballaggi, pubblicità
- Sanzionabile in Italia dal **27 settembre 2026**



Definizione di «Asserzione Ambientale»

Cos'è un'asserzione ambientale?

L'Art. 1 definisce **asserzione ambientale** qualsiasi messaggio o rappresentazione, in qualsiasi forma (testo, grafica, simbolo, nome di brand, nome di prodotto), avente carattere **non obbligatorio**, che asserisca o implichi che un prodotto:

- ha un impatto **positivo o nullo** sull'ambiente,
- è **meno dannoso** rispetto a prodotti concorrenti,
- ha **migliorato il proprio impatto** nel tempo.

Sono incluse anche le asserzioni **implicite**: nomi commerciali, colori, icone, immagini che evocano benefici ambientali.

La definizione è ampia e include sia i **prodotti fisici** sia le **categorie di prodotto, brand e operatori economici**.



Cosa NON è un'Asserzione Ambientale

Comunicazioni ambientali sempre consentite

Non tutto ciò che riguarda l'ambiente è un'“asserzione ambientale” ai sensi della Direttiva 2024/825. **Le seguenti tipologie di comunicazione non rientrano nel campo di applicazione** e non richiedono prove aggiuntive:

1. Informazioni tecniche neutre e obbligatorie per legge

- Etichette energetiche obbligatorie (Reg. UE 2017/1369): classe A, B, C... non sono claim volontari
- Dichiarazioni di prestazione ai sensi del Reg. CPR (305/2011) per materiali da costruzione
- Indicazioni di consumo energetico o emissioni imposti da normativa (es. schede tecniche motori)
- Marcatura CE: attesta conformità normativa, non contiene valutazioni ambientali

2. Certificazioni e standard obbligatori indicati senza enfasi promozionale

- Citare **"conforme a EN 12345"** o **"certificato NSF 61"** come dato tecnico, senza presentarlo come vantaggio ambientale, è sempre consentito
- Indicare il numero di registrazione REACH, RoHS, WEEE come dato informativo obbligatorio

3. Dati quantitativi precisi e verificabili su singola caratteristica

- **"Consumo: 45W"**, **"Efficienza: 94%"**, **"Peso: 2,3 kg"** – dati misurabili su caratteristica specifica, non asserzioni di eccellenza ambientale
- **"Contenuto riciclato post-consumo: 35% – certificato xxx"** – claim specifico, non generico, con supporto documentale

4. Informazioni di sicurezza e smaltimento

- Simboli e istruzioni per lo smaltimento (RAEE, batterie, imballaggi) sono obblighi informativi, non claim ambientali
- Avvertenze su sostanze pericolose (CLP, SDS) rientrano in obblighi di sicurezza, non in comunicazione promozionale



Divieto claim ambientali generici (Allegato I)

Divieto di asserzioni ambientali generiche

È **vietato** (Allegato I) formulare asserzioni ambientali generiche senza poter dimostrare **eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali** pertinenti all'asserzione.

Esempi di claim vietati **senza prove documentate**:

- "Rispettoso dell'ambiente", "Verde", "Ecologico", "Rispettoso del clima"
- "Amico della natura", "Eco-friendly", "Ecocompatibile"
- ""Sostenibile"

Un claim **non è generico** se la specificazione è fornita in modo **chiaro ed evidente nello stesso mezzo di comunicazione** (es. stessa confezione, stesso annuncio).

L'eccellenza ambientale è dimostrabile tramite: **Ecolabel UE (Reg. 66/2010)**, sistemi **ISO 14024 tipo I riconosciuti ufficialmente**, o conformità alle migliori prestazioni ai sensi di normativa UE applicabile (es. Classe A – Reg. UE 2017/1369).



Claim parziali spacciati per globali (Allegato I)

Claim sul prodotto intero vs singolo aspetto

È **vietato** formulare un'asserzione ambientale che riguarda:

- il **prodotto nel suo complesso**
- l'**intera attività dell'azienda**

...quando in realtà si riferisce soltanto a **un singolo aspetto del prodotto o un elemento specifico e non rappresentativo dell'attività.**

Esempi di violazioni tipiche:

- Scrivere "**Realizzato con materiale riciclato**" quando solo l'imballaggio è riciclato, non il prodotto
- Dichiarare "**Usiamo solo energie rinnovabili**" quando solo alcuni impianti aziendali le utilizzano

Un operatore può comunicare asserzioni sull'intera attività aziendale, purché siano **accurate, verificabili e non sovrastimino i benefici effettivi.**



Vietati i claim basati su offset CO₂ (Allegato I)

Vietati i claim basati su compensazioni di emissioni

È **vietato** asserire che un prodotto ha impatto **neutro, ridotto o positivo** sull'ambiente in termini di gas a effetto serra, quando tale affermazione si basa su **compensazioni di emissioni (offset)** esterne alla catena del valore del prodotto.

Claim esplicitamente vietati:

- "Neutrale dal punto di vista climatico"
- "Certificato neutrale in termini di CO₂"
- "Zero emissioni nette" / "A zero emissioni nette per il clima"

Tali asserzioni sono consentite **solo** se basate sull'**impatto effettivo dell'intero ciclo di vita del prodotto**, non sull'acquisto di crediti di carbonio.

Le aziende possono comunicare i propri **investimenti in iniziative ambientali**, purché in modo non ingannevole e senza associarli direttamente al prodotto come se ne riducessero l'impatto.



Claim su prestazioni ambientali future

Claim su prestazioni ambientali future

È **vietato (valutazione caso per caso)** formulare asserzioni ambientali relative a **prestazioni future** senza:

- **Impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili**
- **Un piano di attuazione dettagliato e realistico** con obiettivi misurabili e scadenze precise
- Risorse di bilancio **assegnate** per raggiungere gli obiettivi
- Verifica periodica da parte di un **terzo indipendente**, esente da conflitti di interesse, **dotato di esperienza e competenze in materia ambientale**
- Risultati della verifica **resi disponibili ai consumatori**

Rientrano in questo divieto claim come: "**Diventeremo carbon neutral entro il 2030**", "**Impegno Net Zero 2035**", "**Neutrali al clima entro 10 anni**" — se non supportati da piano verificabile.



Marchi di sostenibilità: Regole (Allegato I)

Marchi di sostenibilità: regole obbligatorie

È **vietato** esibire **marchi di sostenibilità** che non siano basati su un sistema di certificazione riconosciuto o stabiliti da un'autorità pubblica.

Un **sistema di certificazione valido** deve garantire:

- Accesso **aperto e non discriminatorio** a tutti gli operatori
- Requisiti elaborati **con esperti e stakeholder**
- Procedure per non conformità e **revoca del marchio**
- Monitoraggio da parte di **terzo indipendente**

Esempi di marchi **validi**: Ecolabel UE, EMAS, marchi stabiliti da autorità pubbliche.

Esempi **non validi**: loghi green aziendali autoprodotti, etichette senza certificazione di terzi.

Se un marchio di sostenibilità suggerisce che il prodotto ha **impatto positivo o nullo sull'ambiente**, è da trattare anche come asserzione ambientale.



Requisiti legali non sono vantaggi (Allegato I)

Requisiti legali: non sono tratti distintivi

È **vietato** presentare come **vantaggio commerciale dell'offerta** ciò che è in realtà un **obbligo di legge UE applicabile a tutti i prodotti** della stessa categoria, inclusi i prodotti importati.

Logica del divieto: **se un requisito è imposto dalla legge per tutta la categoria, non costituisce un elemento differenziante rispetto alla concorrenza.**

Esempio di violazione: pubblicizzare "**privo di sostanza X**" quando quella sostanza è già vietata per legge in tutti i prodotti della categoria.



Confronti ambientali tra prodotti

Confronti ambientali tra prodotti

Quando si forniscono **confronti tra prodotti** sulla base di caratteristiche ambientali, sociali o di circolarità (durabilità, riparabilità, riciclabilità), devono essere comunicate:

- Il **metodo di confronto** utilizzato
- I **prodotti confrontati** e i loro fornitori
- Le **misure per mantenere aggiornate** le informazioni nel tempo

I confronti devono essere **oggettivi**, ovvero:

- Comparare prodotti con la **stessa funzione**
- Usare **metodologia comune e assunti comuni**
- Confrontare caratteristiche **rilevanti e verificabili**



Durabilità, riparabilità e obsolescenza (Allegato I)

Durabilità, riparabilità e obsolescenza programmata

L'Allegato I vieta le seguenti pratiche legate all'obsolescenza precoce:

- Asserire falsamente una **determinata durabilità** in termini di tempo o intensità d'uso
- Pubblicizzare beni con **caratteristiche introdotte per limitarne la durabilità**, se l'operatore ne è a conoscenza
- Presentare un bene come **riparabile quando non lo è**
- Indurre a **sostituire materiali di consumo prima del necessario** per motivi tecnici
- Omettere che la funzionalità si riduce con **ricambi non originali**, o asserire falsamente che la funzionalità si ridurrà
- Omettere che un **aggiornamento software** incide negativamente sul funzionamento
- Presentare come necessario un aggiornamento software che **migliora solo funzionalità**, non la conformità



Nuovi obblighi informativi precontrattuali (Art. 2)

Nuovi obblighi di informazione precontrattuale

L'Art. 2 introduce obblighi informativi:

- **Garanzia commerciale di durabilità** del produttore (se >2 anni, senza costi aggiuntivi, per l'intero bene) – via **etichetta armonizzata**.
- L'obbligo di comunicare la garanzia commerciale di durabilità scatta solo se il produttore ha reso disponibile l'informazione all'operatore economico. Il rivenditore non è tenuto a ricercarla attivamente (es. consultando siti web del produttore).
- Periodo minimo per gli **aggiornamenti software**, se il produttore li ha messi a disposizione
- **Indice di riparabilità** del bene (se stabilito a livello UE ai sensi di normativa specifica)
- In assenza dell'indice: info su **disponibilità e costo pezzi di ricambio**, istruzioni di riparazione, eventuali restrizioni

La **garanzia legale di conformità** (min. 2 anni) deve essere ricordata tramite **avviso armonizzato**. Per i contratti online con pagamento, l'etichetta armonizzata va esposta **immediatamente prima dell'ordine**.



Sanzioni per violazione della Direttiva 2024/825

Cosa rischia un'azienda in caso di violazione

La Direttiva 2024/825 modifica la Dir. 2005/29/CE, la cui applicazione **in Italia è di competenza dell'AGCM** (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Le sanzioni sono già operative per le violazioni della Dir. 2005/29/CE; dal **27 settembre 2026** si applicheranno anche alle nuove fattispecie introdotte dalla 2024/825.

Sanzioni previste dal Codice del Consumo italiano

- Sanzione pecuniaria fino a **10.000.000 €** per pratiche commerciali sleali gravi (es. greenwashing sistematico)
- L'entità tiene conto di: gravità, durata, fatturato dell'impresa, vantaggio economico ricavato, recidiva
- Possibile **pubblicazione del provvedimento sanzionatorio** a spese dell'impresa (danno reputazionale)
- Ordine di **cessazione immediata** della pratica e rimozione dei materiali non conformi



ESPR e Green Claims: perché sono due facce della stessa medaglia

Presentare dati ambientali accurati (ESPR) e comunicarli in modo corretto (Direttiva 2024/825) sono due obblighi distinti ma strettamente collegati. Capire il nesso è fondamentale per evitare sia la non conformità tecnica che il rischio di greenwashing.

Come si collegano i due strumenti:

- **ESPR** → **impone la trasparenza**: obbliga a raccogliere, calcolare e rendere disponibili i dati ambientali tramite DPP (impronta carbonica, contenuto riciclato, sostanze critiche).
- **Direttiva 2024/825** → **sanziona l'abuso**: vieta di usare quei dati (o dati inventati) in modo ingannevole nella comunicazione commerciale.
- **Il DPP come scudo**: avere un DPP ben costruito con dati verificabili è la migliore protezione contro accuse di greenwashing: i dati ci sono, sono tracciabili, sono accessibili.
- **Senza ESPR, rischio greenwashing**: chi comunica claim ambientali senza dati documentabili (perché non ha ancora implementato il DPP) è esposto a sanzioni dalla Direttiva 2024/825 già dal 27 settembre 2026.



Cosa fare: Checklist operativa per le aziende

Checklist operativa per le aziende

Prima del **27 settembre 2026**, ogni azienda dovrebbe completare le seguenti azioni:

1. Audit dei claim ambientali in uso

- Censire tutti i claim su cataloghi, siti, confezioni, offerte commerciali e materiali di marketing
- Classificare ogni claim: generico / specifico / futuro / comparativo

2. Verifica della documentazione di supporto

- Ogni claim deve essere sostenuto da dati, certificazioni, test di laboratorio o normative citate
- Eliminare o sostituire tutti i claim privi di supporto verificabile

3. Controllo marchi di sostenibilità

- Verificare che ogni logo o marchio green sia basato su schema di certificazione accreditato

4. Aggiornamento documentazione precontrattuale

- Aggiungere a schede prodotto: garanzia, periodo aggiornamenti software, indice riparabilità, disponibilità ricambi

5. Formazione interna

- Coinvolgere uffici marketing, vendite e R&D per applicare correttamente le nuove regole



Esempi di asserzioni

Esempio 1: Apparecchi di illuminazione

Codice: FRIP0012

✘ Claim non conforme:

- "Apparecchio stradale green e sostenibile"

Motivo: Claim generico senza specificazione – vietato

✔ Alternativa conforme:

- "Riduzione consumi energetici del 65% vs. lampade al sodio – certificato EN 62717"

Esempio 2: Contatori gas smart

Codice: FRCO0120

✘ Claim non conforme:

- "Contatore smart: zero impatto ambientale"

Motivo: Asserzione ambientale implicita non documentata – vietato

✔ Alternativa conforme:

- "Produzione in stabilimento certificato ISO 14001 – emissioni CO₂ di processo: 2,1 kg/unità + altre informazioni"



Esempi di asserzioni

Esempio 1: Caldaie per riscaldamento

Codice: FLCR0008

✗ Claim non conforme:

- "Caldaia realizzata con materiali riciclati"

Motivo: L'intero prodotto è presentato come riciclato quando solo il mantello lo è – vietato

✓ Alternativa conforme:

- "Mantello esterno prodotto con 40% acciaio riciclato certificato xxx "

Esempio 2: Tubi e raccordi

Codice: FIME0002

✗ Claim non conforme:

- "Componentistica idrotermosanitaria 100% sostenibile"

Motivo: Generalizzazione su intera gamma; solo i raccordi in PPR contengono % riciclato – vietato

✓ Alternativa conforme:

- "Raccordi PPR serie ALF: 30% contenuto riciclato certificato xxx – tubi rame: produzione standard"



Esempi di asserzioni

Esempio 1: Tecnologie impianti biogas

Codice: FMIA0092

✗ Claim non conforme:

- "Impegno Net Zero entro il 2035"

Motivo: Nessun piano pubblicato, nessun terzo verificatore – vietato

✓ Alternativa conforme:

- "Piano di decarbonizzazione 2025-2035 pubblicato su sito, verificato annualmente da xxx, target intermedi per anno disponibili"

Esempio 2: Idrogeno, impianti e attrezzature

Codice: FMIA0090

✗ Claim non conforme:

- "Neutralità climatica entro 2030: il nostro impegno"

Motivo: Impegno futuro senza piano strutturato e verificabile – vietato

✓ Alternativa conforme:

- "Roadmap H₂ verde 2025-2030: riduzione emissioni di CO₂ scope 1 del 40% entro 2027 – piano verificato da xxx e disponibile al pubblico"



Esempi di asserzioni

Esempio 1: Armature stradali / illuminazione pubblica

Codice: FRIP0012

✘ Claim non conforme:

- "Logo "Green Light Certified" (autoprodotta)"

Motivo: Marchio di sostenibilità non basato su sistema certificazione terzi

✔ Alternativa conforme:

- "Ecolabel UE n. IT/019/XXX – certificato secondo criteri Decisione UE 2019/1803"

Esempio 1: Componenti impianti idro-termici

Codice: FIME0002

✘ Claim non conforme:

- "I nostri componenti non contengono amianto – scelta responsabile!"

Motivo: L'amianto è vietato per legge UE in tutti i prodotti della categoria

✔ Alternativa conforme:

- "Conformi a Dir. 2011/65/UE (RoHS) e Reg. REACH – lista sostanze ristrette disponibile su richiesta"



Esempi di asserzioni

Esempio 1: Pompe centrifughe

Codice: FMPO0081

✗ Claim non conforme:

- "Le nostre pompe consumano il 30% in meno rispetto ai concorrenti"

Motivo: Nessun metodo, nessun prodotto di riferimento, nessuna data

✓ Alternativa conforme:

- "Efficienza EEI = 0,27 vs. media categoria 0,40 – test IEC 60034-30-1, confronto su [\[link pubblico\]](#), aggiornato a marzo 2025"

Esempio 2: Pali per illuminazione pubblica

Codice: FRIP0065

✗ Claim non conforme:

- "Pali con minore impatto ambientale sul mercato"

Motivo: Confronto non documentato, nessun riferimento a prodotti confrontati

✓ Alternativa conforme:

- "Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) ISO 14025 n. S-P-XXXX: GWP 48 kg CO₂eq vs. media settore 72 kg CO₂eq (fonte: xxx)"



Esempi di asserzioni

Esempio 1: Gruppi frigoriferi a compressione

Codice: FRGR0127

✗ Claim non conforme:

- "Garantito per 20 anni di funzionamento continuo"

Motivo: Durata dichiarata non corrispondente ai test interni – vietato

✓ Alternativa conforme:

- "Garanzia commerciale produttore: 5 anni su compressore, 2 anni su componenti elettronici – MTBF dichiarato: 80.000 ore"

Esempio 2: Regolatori di pressione gas

Codice: FRRIO141

✗ Claim non conforme:

- "Riparabile con qualsiasi ricambio di mercato"

Motivo: Funzionalità ridotta con ricambi non originali senza informare il cliente

✓ Alternativa conforme:

- "Compatibile con ricambi originali [marca] – uso di ricambi alternativi può ridurre la precisione di regolazione: specifiche tecniche disponibili su [link]"



VERA – Greenwashing Check

Individua, valuta e corregge i claim ambientali nelle tue comunicazioni

Conformità con 5 normative internazionali: Europa, UK, Australia, Canada e USA

VERA analizza qualsiasi materiale di comunicazione e restituisce un verdetto normativo preciso su ogni claim ambientale – in pochi secondi.

Analisi multi-formato – Testo libero, PDF, documenti Word e immagini: carica i materiali così come sono, senza rielaborazione.


5 normative internazionali – Europa, Regno Unito, Australia, Canada e USA.

Verdetto immediato – Ogni claim riceve una classificazione a semaforo (Conforme / A rischio / Non conforme) con motivazione normativa, riferimento agli articoli applicabili e **suggerimento di riformulazione.**

Revisione contestuale – Per i claim a rischio e non conformi: inserisci informazioni di supporto o la versione riformulata e VERA ri-analizza in tempo reale, confermando se la correzione risolve le criticità.

Report e tracciabilità – Export del report strutturato con tutti i claim, verdetti e note. Salvataggio dei progetti per revisioni successive. Pronto per team legali, marketing e agenzie.

<https://www.matrec.com>





Governance, controlli e sanzioni ESPR

L'ESPR definisce una governance multilivello tra Commissione, Stati membri e operatori. Si fonda sul Reg. (UE) 2019/1020 sulla **vigilanza del mercato e controllo dei prodotti**, integrato da disposizioni specifiche dell'ESPR che rafforzano pianificazione, coordinamento e capacità sanzionatoria.

Chi controlla e come

Ogni **Stato membro** deve predisporre, nella propria strategia nazionale di vigilanza del mercato, una sezione dedicata all'ESPR che individui i **prodotti e requisiti prioritari** per i controlli. Le **autorità di vigilanza del mercato** possono effettuare ispezioni fisiche e di laboratorio su campioni adeguati.

Ruolo delle autorità doganali (Art. 15 e 66)

Le autorità doganali sono attori chiave per i prodotti importati. Dal momento in cui il registro DPP sarà operativo, le dogane verificheranno che l'identificativo univoco del prodotto corrisponda ai dati nel registro prima di consentire l'immissione in libera pratica (Art. 15). L'interconnessione con il sistema doganale UE (EU CSW-CERTEX) sarà operativa entro 4 anni dall'entrata in vigore.

dell'atto di esecuzione sul registro.



Governance, controlli e sanzioni ESPR

In caso di non conformità, le autorità **impongono misure correttive** entro un termine ragionevole (Art. 69).
Se l'operatore non adempie: **divieto di messa sul mercato, ritiro o richiamo**.

Obblighi degli operatori economici:

Fabbricanti e importatori

Forniscono documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità su richiesta entro 15 giorni. Mantengono canali di comunicazione per i reclami. Adottano misure correttive immediate in caso di non conformità rilevata.

Fornitori di mercati online

Cooperano con le autorità per rimuovere offerte non conformi. Istituiscono un punto di contatto unico. I **prodotti non conformi sono considerati contenuti illegali** ai sensi del Digital Services Act.

La Commissione pubblica ogni 4 anni una relazione sui livelli di non conformità e sulle sanzioni irrogate in tutta l'UE.



Governance, controlli e sanzioni ESPR

Quando le autorità di vigilanza rilevino un **prodotto non conforme**, avviano la procedura dell'Art. 69: **valutazione, imposizione di misure correttive, e se necessario divieto di messa sul mercato.**

- Se la non conformità non è limitata al territorio nazionale, la Commissione attiva la procedura di salvaguardia UE.
- I prodotti devono essere **conformi ai requisiti di prestazione** ed a quelli **formali documentali** (marcatura CE, dichiarazioni, documentazione).
- I prodotti non possono essere progettati per **rilevare di essere sottoposti a test e modificare automaticamente le prestazioni.**

Obblighi documentali

- Marcatura CE apposta correttamente e leggibile
- Dichiarazione UE di conformità disponibile
- Documentazione tecnica completa e aggiornata
- Dati fabbricante/importatore sul prodotto o imballaggio



Governance, controlli e sanzioni ESPR

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni **effettive, proporzionate e dissuasive** per le violazioni dell'ESPR. Le sanzioni tengono conto di: **natura, gravità e durata della violazione, situazione finanziaria dell'impresa, vantaggi economici ricavati, danni ambientali causati e precedenti violazioni.** Le aziende che violano ripetutamente possono subire sanzioni crescenti.

Tipologie di sanzioni previste:

Sanzioni pecuniarie

Obbligatoriamente previste da ciascun Stato membro. L'entità è proporzionale alla gravità della violazione e alla capacità finanziaria dell'impresa (fatturato o reddito annuo).

Stati membri garantiscano mezzi di ricorso ai consumatori, ma il regime di responsabilità specifico è rimesso alla legislazione nazionale.

Fine 2° Incontro

Grazie per l'attenzione

Domande e discussione

GRADIMENTO CORSO ECODESIGN ESPR

